

REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

(DELIBERA CDA N° 2/17 DEL 24.02.2017)

PREMESSA

In applicazione dell'art.44 della L.R. n.37/87, l'ERSU promuove, favorisce e sostiene, anche d'intesa con l'Università e gli Enti locali, iniziative culturali e ricreative mediante l'istituzione di servizi e la realizzazione di iniziative in proprio.

Tale attività viene realizzata anche avvalendosi delle Associazioni studentesche attraverso le attività svolte da quest'ultime e attraverso la stipula di apposite convenzioni con i soggetti del Territorio impegnati nelle principali rassegne teatrali e culturali.

Le iniziative devono essere coerenti con gli obiettivi istitutivi dell'Ente e con gli obiettivi definiti annualmente dall'Ersu tenuto conto delle risorse previste in bilancio.

Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri generali per la realizzazione di dette finalità da realizzarsi attraverso:

1. Contributi ad Associazioni e Gruppi studenteschi
2. Convenzioni con Organismi e associazioni culturali per l'abbattimento dei costi dei biglietti per iniziative teatrali e culturali
3. Organizzazione di attività culturali gestite in proprio dall'Ente

Per tale attività l'Ente stabilisce annualmente, in sede di redazione di bilancio, l'entità della spesa da destinare per il finanziamento di tale attività.

La dotazione finanziaria stabilita annualmente è ripartita secondo le seguenti modalità:

- Il 68 % è destinato ai contributi per le iniziative promosse da associazioni e gruppi studenteschi.
- Il 17% è destinato all'attivazione di Convenzioni con Enti per la riduzione del costo del biglietto alle principali manifestazioni teatrali e culturali cittadine tra cui la stagione di prosa e la rassegna di danza.
- Il 15 % è destinato ad iniziative promosse direttamente dall'Ente denominate "attività culturali in proprio" da svolgere anche di concerto con altri operatori culturali e la stessa Università e con il coinvolgimento diretto della popolazione studentesca.

Il programma delle attività di cui al punto 1 e 2 viene esaminato annualmente da una Commissione nominata dal Direttore Generale dell'Ente così come definita nel presente regolamento. Il programma delle attività di cui al punto 3 viene stabilito dal Direttore Generale sulla base della proposta pervenuta dal Dirigente del Servizio competente.

Nel caso si verifichi che nel corso dell'anno finanziario vi siano consistenti risorse residue nell'ambito di una delle tre tipologie di attività previste, si potrà prevedere, con provvedimento del Direttore Generale, di destinare una parte delle risorse ad una delle altre attività previste.

PARTE I
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI STUDENTESCHI
Art. 1
SOGGETTI BENEFICIARI

Le richieste di contributi possono essere presente da:

- Associazioni studentesche universitarie legalmente riconosciute in possesso dei seguenti requisiti:
 - gli organi di gestione statuari devono prevedere nella loro composizione almeno il 60% di studenti universitari;
 - la Presidenza di questi organi deve essere affidata ad uno studente universitario;
 - gli studenti universitari devono essere regolarmente iscritti all'Università di Sassari, all'Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di MusicaTali requisiti dovranno essere certificati attraverso apposita documentazione registrata presso l'Agenzia delle Entrate in particolare: atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci.
- Gruppi universitari composti da almeno 30 studenti regolarmente iscritti all'Università degli studi di Sassari, all'Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Musica costituitisi in organismo promotore mediante il deposito delle firme presso l'ufficio competente dell'ERSU.

ART. 2
AMBITI D'INTERVENTO

Le iniziative proposte non devono avere fini di lucro e devono essere realizzate a favore degli studenti iscritti all'Università di Sassari, all'Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Musica, esse dovranno inoltre rispondere prioritariamente ai seguenti criteri:

- coerenza della proposta alle finalità del Diritto allo studio così come previste dalla L.R 37/87 e dal Dlgs 68/12,
- coerenza con i programmi dell'Ente
- gratuità dell'iniziativa e finalizzazione agli studenti universitari dell'attività programmata.

Le iniziative potranno essere realizzate nei seguenti ambiti d'intervento: Culturale, ricreativo, sportivo, artistico, sociale e ambientale.

ART.3
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Le attività potranno riguardare le seguente tipologia:

- a. Seminari, conferenze, dibattiti e mostre
- b. Rassegne cinematografiche

- c. Concorsi (letteratura, fotografica, cinema, musica, pittura)
- d. Pubblicazione riviste e giornali studenteschi (anche on-line)
- e. Attività ricreative con valenza culturale e di socializzazione
- f. Laboratori (teatrali, fotografici, musicali etc)
- g. Manifestazioni musicali
- h. Attività di orientamento (relativamente alla popolazione studentesca)

Non saranno prese in considerazione le iniziative i cui contenuti siano ritenuti lesivi della dignità delle persone o in contrasto con i principi di ordine pubblico.

Sono esclusi dal presente bando le iniziative facenti capo ad organizzazioni partitiche, sindacali o rappresentative di interessi di determinate categorie economiche.

Non saranno accolte proposte per la realizzazione di corsi o seminari spettanti istituzionalmente all'Università.

Non saranno accolti progetti che si propongono di realizzare strutture permanenti.

ART.4

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per ottenere i contributi le Associazioni studentesche dovranno presentare entro il 31 marzo di ogni anno apposita domanda su modulo predisposto dall'Ente contenente:

1. Dati identificativi del soggetto
2. Descrizione del progetto
3. Preventivo di spesa
4. Atto costitutivo (solo se non è già in possesso dell'Ente)
5. Statuto (solo se non è già in possesso dell'Ente)
6. Verbale nomina ultimo direttivo

I Gruppi studenteschi dovranno presentare esclusivamente la documentazione relativa al punto 1, 2 e 3; la costituzione del Gruppo è infatti certificata dal deposito delle 30 firme così come previsto nell'art 2 del presente bando.

ART.5

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il budget assegnato annualmente è pari al 68% delle risorse assegnate sul bilancio annuale dell'Ente nel capitolo afferente le attività culturali.

L'ammontare massimo del contributo per singola Associazione o Gruppo studentesco è pari a € 2.000,00. Il contributo può finanziare la totalità dell'importo delle spese ammissibili sulla base di quanto previsto nell'art 7 del presente bando .

ART.6

PREVENTIVO E SPESE AMMISSIBILI

Il preventivo dovrà essere costruito tenendo conto dei vincoli di spesa previsti dal presente bando. Ogni spesa ammessa e prevista nel preventivo dovrà poi essere rendicontata in originale e con un documento fiscalmente valido.

Vincoli di spesa:

1. le spese per la pubblicità dell'iniziativa non possono superare il **15%** del contributo assegnato (rientrano in tali spese anche i gadget);
2. Le spese generali non possono superare il **10%** dell'iniziativa (rientrano in tali spese quelle sostenute per cancelleria, carburante e tutte quelle spese assimilabili alle spese generali)
3. Le spese per eventuali attività di ristorazione (buffet e spese alimentari) saranno riconosciute solo se attinenti all'iniziativa proposta e non potranno comunque superare il **10%** del contributo assegnato

Spese ammissibili:

1. Noleggio e trasporto di impianti, attrezzature e materiali vari;
2. Piccole spese per l'allestimento di spettacoli e manifestazioni documentate da fatture intestate al gruppo ed emesse da ditte specializzate nel settore;
3. Spese per contratti rese da soggetti in possesso di adeguata capacità professionale necessarie per lo svolgimento del progetto (ad esempio: artisti, musicisti etc);
4. Spese per viaggio, vitto e alloggio relative al personale esterno all'Associazione coinvolto nell'iniziativa. Tali spese sono riconosciute solo al personale proveniente da fuori città, con una percorrenza minima di 50 km, ed esclusivamente per i giorni relativi allo svolgimento dell'iniziativa. La somma rimborsabile per pasto è di € 25,00, non cumulabile tra pranzo e cena, mentre la spesa riconosciuta per il pernottamento è di € 60,00 a notte.
5. Spese pubblicitarie nei limiti di spesa previsti dal bando pari al 15% come spese relative alla grafica e stampa del materiale pubblicitario, spese relative a gadget inerenti l'iniziativa (magliette, quaderni, penne etc)
6. Spese per la copertura assicurativa ai partecipanti alle diverse iniziative, purché adeguatamente documentate con la presentazione della polizza stipulata a nome del gruppo;
7. Imposte ed oneri SIAE ed INPS;
8. Spese per premi purché non si tratti di premi in denaro. I premi possono essere riconosciuti solo a condizione che si tratti di un concorso adeguatamente pubblicizzato e che l'assegnazione del premio scaturisca dalla selezione effettuata da una Giuria pubblica adeguatamente selezionata;
9. Spese per eventuali attività di ristorazione (buffet, rinfreschi, mescite di bevande) nei limiti di spesa previsti dal presente bando pari al 10%.
10. Spese generali nei limiti di spesa previsti dal bando pari al 10%. Rientrano in questa fattispecie le seguenti spese generali collegate allo svolgimento dell'iniziativa:

- Cancelleria e altro materiale di consumo;
- Carburante. Per i rimborsi carburante è necessaria apposita relazione con le specifiche dei chilometri percorsi con l'indicazione del tipo di vettura utilizzata e del numero di targa. Per definire l'importo si utilizzeranno come riferimento le tabelle Aci.

Saranno inoltre riconosciute anche se non strettamente legate all'iniziativa le seguenti spese generali: spese relative all'attivazione e abbonamento annuo della posta elettronica certificata (pec); spese relative alla costituzione e registrazione dell'associazione, sostenute nell'anno solare precedente a quello di realizzazione dell'attività; spese sostenute per l'apertura e la gestione del conto corrente intestato all'associazione.

Spese non ammissibili:

1. Spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono etc)
2. Compensi e rimborsi spese (viaggi, vitto e pernottamenti etc..) riferiti a componenti dell'associazione/gruppo;
3. Compensi per i relatori di convegni e seminari.
4. Spese sostenute per servizi, attrezzature, personale e locali che l'Ente o l'Università può direttamente mettere a disposizione;
5. Spese per l'acquisto di beni durevoli (strumentazione informatica, arredi vari etc)
6. Spese derivanti da inadempienze o irregolarità compiute dall'Organismo beneficiario del contributo;
7. Corrispettivi pagati ad Organismi che ricevono anch'essi contributi da parte dell'Ente (o collegati agli Organizzatori stessi);
8. Spese documentate con gli scontrini fiscali, anche se accompagnati da buono di consegna intestato, nonché le ricevute dei taxi
9. Spese relative al servizio hostess e al servizio d'ordine.

Art. 7

AMMISSIONE DELLE DOMANDE

Gli uffici competenti provvederanno, alla scadenza delle richieste di contributo, a verificare l'ammissibilità della richiesta verificando i seguenti requisiti:

1. Presentazione della domanda esclusivamente con la modalità stabilita;
2. Verifica che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dal bando;
3. Completezza della domanda e dei relativi allegati;
4. Verifica sull'esistenza di eventuali situazioni pendenti (ad esempio: proroga, debito etc).

Nella fase istruttoria delle domande potrà essere richiesta dagli uffici eventuale documentazione integrativa, anche attraverso l'indirizzo mail indicato dall'Associazione nella richiesta di contributo. La mancata presentazione della documentazione nei termini indicati dagli uffici comporterà la non ammissibilità della domanda e quindi l'esclusione dal contributo.

ART.8

COMMISSIONE PER LE ATTIVITA' CULTURALI

La Commissione esaminatrice delle domande per la concessione dei contributi, denominata Commissione per le Attività Culturali, è nominata annualmente con provvedimento del Direttore Generale ed è composta da tre componenti scelti tra il personale dell'Ente. Funge da segretario verbalizzante uno dei componenti della Commissione.

Una volta verificato da parte degli uffici l'ammissibilità delle domande dal punto di vista formale la Commissione procederà alla valutazione delle domande di contributo.

ART.9

CRITERI DI VALUTAZIONE

Successivamente alla fase di ammissione, la Commissione procederà all'assegnazione del punteggio secondo i criteri di valutazione di seguito indicati:

VALUTAZIONE ASSOCIAZIONE/GRUPPO	Punteggio totale max 2
Precisione nella compilazione della domanda	Punteggio
Esperienza acquisita negli ultimi 3 anni e regolarità nello svolgimento e rendicontazione del progetto	Punteggio
QUALITA' DELLE AZIONI PROPOSTE	Punteggio totale max 4
Rilevanza per l'Ente	Punteggio
Originalità e novità	Punteggio
Coinvolgimento degli studenti delle residenze, studenti stranieri, studenti disabili	Punteggio
STRUTTURA PROGETTUALE DELL'INIZIATIVA	Punteggio totale max 4
Complessità del progetto e congruità del preventivo	Punteggio
Grado di definizione del progetto	Punteggio
Realizzazione presso spazi dell'Ente	Punteggio

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione è pari a 10 punti. E' ammissibile al beneficio la domanda che abbia totalizzato almeno 7 punti.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità a quelle iniziative che presentano un'attività non realizzata negli anni precedenti

ART.10

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice approverà un verbale con una graduatoria con i progetti ammessi a contributo ordinati sulla base del punteggio, nella graduatoria verrà indicato il contributo concesso che non potrà comunque essere superiore a € 2.000,00.

Il Dirigente del Servizio provvederà successivamente con proprio atto ad approvare l'elenco dei contributi assegnati e ad attribuire le relative risorse.

L'Ersu darà comunicazione del contributo alle Associazioni e ai Gruppi i quali dovranno provvedere a comunicare formalmente l'accettazione dello stesso entro 30 giorni, il mancato riscontro comporterà la revoca del beneficio e l'eventuale scorrimento della graduatoria.

Le Associazioni e i Gruppi studenteschi potranno richiedere un'anticipazione del contributo pari al 60% all'avvio dell'iniziativa, mentre il 40% potrà essere richiesto a seguito della conclusione dell'iniziativa e della presentazione della rendicontazione finale. Le Associazioni e i Gruppi universitari si dovranno attenere a quanto stabilito dal presente regolamento relativamente alle spese ammissibili e alla rendicontazione.

ART.11

REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

Ogni iniziativa potrà essere realizzata tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno finanziario in cui il contributo è stato erogato.

In caso di motivata richiesta sarà consentita la realizzazione dell'iniziativa nell'anno successivo, in questo caso l'Associazione non potrà richiedere per lo stesso anno un nuovo contributo.

Nel caso di variazione della iniziativa finanziata dovrà essere fatta formale richiesta di autorizzazione all'Ersu almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'attività.

ART.12

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione dovrà essere presentata in un'unica soluzione a conclusione del programma complessivo per cui viene concesso il contributo e in tutti i casi entro il 15 febbraio dell'anno successivo. L'Associazione o il Gruppo dovranno presentare a tal fine la seguente documentazione:

- 1) Relazione sullo svolgimento dell'attività ammessa a contributo in cui sia evidenziata la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti universitari. La relazione dovrà essere firmata dal responsabile dell'iniziativa e dal legale rappresentante nel caso di Associazioni e dal responsabile dell'iniziativa e da quattro studenti firmatari nel caso del Gruppo ;
- 2) Il calendario con le date e i luoghi di svolgimento dell'attività con allegata rassegna stampa, anche di giornali on-line, e il materiale pubblicitario realizzato nell'ambito dell'iniziativa (manifesti, volantini etc..)
- 3) Elenco analitico delle pezze giustificative con allegati i documenti originali.
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a firma del legale rappresentante (nel caso di Associazione) o di almeno 5 studenti firmatari (nel caso del Gruppo), sotto la propria responsabilità civile e penale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.p.r

28 dicembre 2000 n° 445) attestante che nessun altro soggetto pubblico e privato ha finanziato la parte di spesa rendicontata all'Ersu.

La documentazione di spesa, regolarmente quietanzata ed intestata ai soggetti beneficiari del contributo, dovrà essere conforme al preventivo e a quanto stabilito dalle norme fiscali in materia.

Poiché la finalità dell'iniziativa è quella di favorire la partecipazione attiva da parte degli studenti nell'organizzazione e svolgimento del progetto per cui si chiede il contributo dell'Ente, questi ultimi devono dimostrare di aver svolto in prima persona le predette attività e pertanto non possono essere prese in considerazione rendicontazioni basate integralmente su fatture da cui risulta l'affidamento in toto delle medesime attività a Società di Servizi esterne.

ART.13

PUBBLICITA'

I soggetti che ricevono il beneficio sono tenuti a pubblicizzare adeguatamente lo svolgimento delle iniziative facendo menzione del ruolo dell'Azienda e riportandone il relativo logo.

Il materiale pubblicitario deve essere trasmesso almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa per permettere all'Ersu la pubblicazione nel sito istituzionale e l'eventuale partecipazione e monitoraggio all'evento da parte del personale dell'ufficio competente.

ART.14

REVOCA DEL CONTRIBUTO

L'Ersu può procedere alla revoca della concessione dei benefici nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa
- b) irregolarità nella gestione del programma
- c) mancata accettazione del contributo dopo 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento
- d) mancata comunicazione della variazione dell'iniziativa finanziata
- e) mancato rispetto delle norme relative alla pubblicizzazione dell'evento di cui all'art. 6 del presente regolamento
- f) mancata presentazione nei termini previsti dal bando della relazione finale e della relativa rendicontazione

In presenza di revoca l'Associazione che avrà avuto l'anticipazione sarà tenuta alla restituzione.

ART.15

RESPONSABILITA'

L'Ente è estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce tra i soggetti beneficiari e i soggetti terzi.

L'Ersu non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività per le quali ha concesso il beneficio.

PARTE II

CONVENZIONI PER LA RIDUZIONE DEI BIGLIETTI PER EVENTI CULTURALI

ART.16

ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI

L'Ente stipula annualmente convenzioni con gli organismi che si occupano della realizzazione delle rassegne teatrali e culturali nel Territorio con la finalità di abbattere il costo dei biglietti e favorire la partecipazione degli studenti universitari agli stessi. Gli organismi saranno invitati, tramite avvisi da pubblicare sul sito dell'Ente, a presentare manifestazioni d'interesse volte a proporre condizioni agevolate in favore degli studenti universitari per le iniziative in programma durante il corso dell'anno accademico di riferimento.

ART. 17

INVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI E DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

Le proposte verranno esaminate dalla Commissione per le Attività Culturali istituita dal Direttore dell'Ente come definita dal presente regolamento all'art. 8.

Gli operatori che presenteranno richiesta saranno selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche: curriculum del soggetto proponente con particolare riferimento ad eventuali attività svolte con l'Ente negli anni precedenti, tipologia di attività che sia in linea con gli interessi rilevati dalla popolazione studentesca, economicità ed efficacia della proposta.

Al fine di programmare efficacemente le attività per l'anno accademico di riferimento le proposte dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno, solo in caso di risorse residue si potranno accogliere proposte pervenute successivamente.

ART. 18

RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il Contributo previsto in Convenzione sarà riconosciuto esclusivamente per l'abbattimento del costo dei biglietti e a seguito della rendicontazione degli stessi. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione solo a seguito della presentazione del rendiconto finale con la presentazione delle pezze giustificative relative ad ogni singolo biglietto/abbonamento venduto. Nel caso di rassegne e di abbonamenti annuali il rendiconto dovrà essere presentato al termine delle stesse.

Le risorse da destinare per l'attivazione delle Convenzioni saranno pari al 17% delle risorse stanziata a bilancio nel capitolo afferente le attività culturali.

ART. 19

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare della riduzione tutti gli studenti iscritti all'Università degli studi di Sassari, all'Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica e all'Istituto di Scienze

Religiose di Tempio e gli studenti universitari in ingresso coinvolti in programmi di mobilità internazionale.

Gli studenti interessati a fruire della riduzione dovranno richiedere l'emissione di un voucher all'ufficio competente da esibire successivamente all'operatore culturale convenzionato con l'Ersu per l'emissione del biglietto/abbonamento.

PARTE III

ATTIVITA' CULTURALI GESTITE IN PROPRIO DALL'ENTE

Art. 20

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

L'Ersu promuove e organizza direttamente alcuni eventi culturali. Tale attività può essere realizzata con il coinvolgimento di Organismi ed Enti pubblici presenti nel territorio. L'Ersu partecipa inoltre agli eventi e manifestazioni culturali organizzate dall'Andisu (Associazione nazionale organismi per il diritto allo studio universitario) rivolte agli studenti universitari dell'intero territorio nazionale.

Art. 21

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Le attività culturali in proprio vengono realizzate sulla base di un programma annuale predisposto dal Settore competente, in raccordo con il Dirigente, e approvato annualmente dal Direttore Generale. Lo stanziamento a disposizione è pari al 15% delle risorse stanziato a bilancio nel capitolo afferente le attività culturali.

Art. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme regionali e statali vigenti in materia.